



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

D.R. n.1667

IL RETTORE

- VISTA la legge n. 240/2010;
- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012 ed, in particolare, il Titolo I;
- VISTO il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo, emanato con D.R. n. 3194 del 22.10.2014, a seguito della delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 20.10.2014;
- VISTO il D.R. n. 3195 del 23.10.2014 con il quale sono state bandite le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU - PUGLIA, nel Comitato per lo Sport Universitario, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse e nel Consiglio della Scuola di Medicina, per il biennio accademico 2014-2016, nonché nel Consiglio di Amministrazione per il biennio solare 2015-2016;
- VISTI i risultati elettorali relativi alle elezioni di cui all'anzidetto Decreto Rettorale;
- VISTO il verbale della Commissione elettorale centrale n. 79 del 18 febbraio 2015 relativo alle elezioni per il Consiglio di Interclasse delle Lauree Magistrali in Beni Culturali, dal quale si evince che non è stato possibile nominare gli eletti in quanto non si è raggiunto il quorum per la validità delle elezioni così come previsto dall'art. 3, comma 2, del citato Regolamento elettorale ex art.78, comma 10, dello Statuto di Ateneo;
- VISTO il verbale della Commissione elettorale centrale n. 103 del 23 febbraio 2015, relativo alle elezioni del Consiglio di Interclasse dei CDL in Professioni Sanitarie Magistrali Biennali, dal quale si evince che non è stato possibile nominare gli eletti in quanto non vi sono stati candidati;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 29 aprile 2015 con la quale viene deliberato di effettuare elezioni suppletive per i citati Consigli di Interclasse ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento elettorale ex art.78, comma 10, dello Statuto di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1 – Indizione

Sono indette, **per il giorno 4 giugno 2015**, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Interclasse delle Lauree Magistrali in Beni Culturali e nel Consiglio dei CDL in Professioni Sanitarie Magistrali Biennali per il biennio accademico 2014-2016.

Art. 2 - Ubicazione dei seggi

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.

Art. 3 – Operazioni di voto

I seggi elettorali si costituiscono alle ore 14.00 del giorno 3 giugno 2015, per le operazioni preliminari.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9.00 del giorno 4 giugno 2015 e termineranno alle ore 16.00 dello stesso giorno. È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, al termine delle operazioni di voto e proseguiranno ininterrottamente fino a completamento delle stesse.

L'attribuzione dei voti espressi in scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.

Sono nulle le schede che:

- ≡ non siano quelle consegnate o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
- ≡ presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- ≡ contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di persone che non risultino tra i candidati, ove previsti, ovvero di nomi non compresi in alcuna delle liste presentate oppure a favore di più liste.

In caso di imprecisa indicazione del nominativo votato è valido il voto che contenga elementi sufficienti di identificazione.

I voti di preferenza espressi in eccedenza sono, in ogni caso, nulli. Pertanto, rimangono validi nell'ordine espresso dall'elettore quelli pari ad un terzo del numero degli eligendi.

Sono, altresì, nulli i voti di preferenza attribuiti a candidati non compresi nella lista votata, mentre resta valido il voto di lista e le eventuali preferenze a candidati della stessa lista.

Art. 4 - Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo per **ciascun Consiglio d'Interclasse** tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, per l'a.a. **2014-2015**, ai corsi di studio confluiti nella classe/interclasse e gli studenti che abbiano ancora diritto a regolarizzare l'iscrizione, purché dimostrino di averla regolarmente effettuata per l'anno accademico precedente, anche provenienti da altre Università.

Lo studente che, nei giorni di svolgimento delle votazioni, non risulti incluso negli elenchi degli aventi diritto può esercitare il diritto di voto esibendo una certificazione di iscrizione in originale rilasciata dal competente Ufficio di Segreteria, o da questo trasmessa a mezzo fax .

La certificazione è ritirata dal Presidente del seggio che provvede ad iscrivere l'elettore nell'elenco dei votanti.

Art. 5 -Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo **per ciascun Consiglio d'Interclasse** tutti gli studenti che godono dell'elettorato attivo per quel Consiglio d'Interclasse e che, alla data di presentazione delle candidature, risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per l'anno accademico **2014-2015**. Sono altresì titolari dell'elettorato passivo gli studenti ripetenti, purché non siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso l'Università degli Studi di Bari.

Art. 6 - Ineleggibilità

Sono ineleggibili gli studenti che:

- siano dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'Università o di altri enti pubblici;
- non risultino iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi che costituiscono i due Consigli di Interclasse di cui al presente bando;

- siano incorsi, nei dieci anni precedenti la presente votazione, in infrazioni al Codice dei comportamenti o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dall'ammonizione.

Art. 7 - Numero degli eligendi

Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio d'Interclasse, non inferiore al 15% dei componenti ciascun Consiglio, è :

C. Interclasse delle lauree magistrali in beni culturali	5
C. Interclasse dei CDL nelle professioni sanitarie magistrali biennali	4

Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio può, comunque, essere rideterminato, anche per difetto, fino alla proclamazione degli eletti ove, a tale data, risulti variata la composizione numerica del Consiglio stesso (art. 9, comma 2, Reg.Elez.Studenti).

Art. 8 – Presentazione delle candidature

Le candidature relative alla elezioni dei componenti di cui all'art.1 del presente decreto sono presentate mediante liste fra loro concorrenti a sistema proporzionale.

Il numero di candidati da presentare non dovrà essere superiore a quello degli eligendi.

I candidati dovranno essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, corso di studio cui sono iscritti e numero di matricola e dovranno essere contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti.

La presentazione delle liste e delle rispettive candidature deve avvenire presso l'Ufficio Elettorale il giorno **12 maggio 2015 dalle ore 9.00 ed entro e non oltre le ore 17.00**, da parte del presentatore ufficiale della lista. La firma del presentatore ufficiale di lista, un elettore firmatario per ciascuna lista, deve essere corredata, pena l'invalidità della presentazione della lista, dal numero di matricola, dall'indicazione del corso di studio di appartenenza, dai dati anagrafici e di residenza, da un recapito telefonico e da un indirizzo di posta elettronica istituzionale per ogni necessario contatto, nonché dalla copia di un documento di riconoscimento con valore legale.

La presentazione della lista consiste nel deposito del nome e del simbolo della lista elettorale, anche su supporto informatico, - formato immagine (.jpg, o .tiff), dell'elenco dei sottoscrittori di lista corredato dalle fotocopie del documento di identità di ciascun sottoscrittore nonché dell'elenco dei candidati.

All'uopo il presentatore ufficiale utilizzerà esclusivamente la modulistica, allegata al presente bando di indizione:

- a) schema di presentazione dell'elenco dei candidati con indicazione della relativa lista per ciascun organo (all.1);
- b) modulo di raccolta firme per il sostegno della lista (all. 2);
- c) modulo di accettazione autocertificata della candidatura (all. 3).

Qualora la denominazione o motto o simbolo di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata ovvero appaia scorretta o sconveniente, l'Ufficio Elettorale, su parere della Commissione Elettorale Centrale, invita il presentatore ufficiale a modificarla entro 24 ore, pena esclusione.

Il computo delle 24 ore per tale correzione decorre dalla data ed ora di notifica del rilievo trasmesso dall'Ufficio Elettorale alla mailbox istituzionale del presentatore ufficiale. Il presentatore ufficiale deve ottemperare a quanto richiesto con nota scritta inviata all'indirizzo servizi.elettorali@uniba.it o consegnata a mano presso l'Ufficio elettorale.

Le liste e/o le candidature presentate su modulistica difforme sono nulle.

All'atto della presentazione, **12 maggio 2015 dalle ore 9.00 ed entro e non oltre le ore 17.00**, la lista è contrassegnata dall'ufficio Elettorale con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione, di cui è rilasciata dall'Ufficio Elettorale apposita ricevuta con l'indicazione della data, ora e numero ordinale progressivo assegnato.

Ai fini della presentazione delle candidature per l'elezione nei Consigli d'Interclasse la lista deve essere sottoscritta da un numero di studenti aventi diritto al voto almeno pari a quello di seguito indicato:

C. Interclasse delle lauree magistrali in beni culturali	3
C. Interclasse dei CDL nelle professioni sanitarie magistrali Biennali	3

Le firme di sottoscrizione sono raccolte avvalendosi della autocertificazione secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il numero delle firme di sottoscrizione sia inferiore al minimo richiesto, la lista risulterà annullata.

Le sottoscrizioni irregolari o non comprensibili nei dati richiesti, cioè cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, corso di studio cui sono iscritti e numero di matricola, sono nulle.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso Organo. In caso contrario le firme ripetute sono depennate da tutte le liste.

L'Università effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate (art. 71 D.P.R. 445/2000), in particolar modo sulla regolarità dell'iscrizione universitaria e sul percorso di studio.

Art. 9 – Candidature

Gli studenti in possesso dei requisiti prescritti non possono candidarsi in più liste per uno stesso Organo, pena l'esclusione da tutte.

Il candidato non può presentare e/o sottoscrivere la lista nella quale egli stesso è candidato.

Le candidature irregolari sono nulle.

Con l'accettazione il candidato dovrà produrre dichiarazione di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 10 – Pubblicità delle liste

Le liste dei candidati riscontrate regolari sono rese pubbliche, almeno 5 giorni prima della data delle votazioni, sul sito web dell'Università, secondo l'ordine di presentazione.

Art. 11 – Propaganda elettorale

La propaganda elettorale inizia il giorno successivo a quello in cui l'Ufficio Elettorale comunica le Liste concorrenti ammesse alla competizione elettorale.

Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono rimandate al documento elaborato dalla Commissione elettorale Organizzativa redatto in occasione delle Elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di questa Amministrazione, a.a. 2014/2016, e che comunque a questo bando si allega.

La propaganda elettorale, comunque, deve svolgersi nel pieno rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero, attraverso modi tali da non turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche ed amministrative e da non ledere la libertà individuale di alcuno.

Art. 12 – Rappresentanti di liste

All'atto della presentazione delle liste, pena la decadenza dal diritto, il presentatore ufficiale della lista deve comunicare all'Ufficio Elettorale:

- ≡ il nominativo del rappresentante di lista che integrerà la Commissione Elettorale Centrale nonché l'eventuale nominativo del rappresentante di lista supplente che, in caso di assenza o impedimento del titolare, potrà partecipare alle riunioni della stessa Commissione.
- ≡ i nominativi dei rappresentanti di lista, uno per ogni seggio, che hanno facoltà di assistere alle operazioni dei seggi, nonché gli eventuali nominativi dei rappresentanti di lista supplenti, uno per ogni seggio, che, in caso di assenza o impedimento del titolare, potranno partecipare alle predette operazioni.

Art. 13 – Pubblicità delle liste degli elettori

Le liste degli elettori saranno rese disponibili per la consultazione presso l'Ufficio Elettorale e su apposita pagina web.

Art. 14 – Validità delle votazioni

Per l'elezione delle rappresentanze di cui all'art. 1 del presente bando, le votazioni sono valide se vi abbia preso parte il 10% degli aventi diritto al voto.

Art. 15 – Voti di preferenza

C. Interclasse delle lauree magistrali in beni culturali	1
C. Interclasse professioni sanitarie magistrali Biennali	1

I voti di preferenza espressi in eccedenza sono, in ogni caso, nulli.

Art. 16 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore il quale si pronuncia entro le 24 ore successive.

In seconda istanza, entro 24 ore dalla notifica della pronunzia, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni successivi.

Avverso le decisioni della Commissione elettorale Centrale può proporsi ricorso al Senato Accademico entro 24 ore dall'adozione delle stesse; sul ricorso, il Senato Accademico decide entro le successive 24 ore.

Art.17 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia al Titolo I del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012, nonché al Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo, emanato con D.R. n. 3194 del 22.10.2014.

Bari, 30/04/2015

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio